

SCHEMA

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA DELL’ASSOCIAZIONE PER LA GAMeC

Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo (di seguito denominata “GAMeC”), con sede in Bergamo, Via S. Tomaso, 53, partita IVA 02711040168, qui rappresentata dall’Ing. Alberto Barcella, Presidente,

e

..... (di seguito, per brevità, anche “Affidatario”), con sede legale in, cap., codice fiscale, numero d’iscrizione al Registro Imprese e partita I.V.A. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, nato a il C.F., domiciliato per la carica presso la sede societaria – in proprio e quale capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese comprendente in qualità di mandante con sede legale in, Via n..... codice fiscale, numero d’iscrizione al Registro Imprese e partita I.V.A., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, nato a il C.F., come da atto di costituzione del notaio dott. Rep. Racc. del il al n....., d’ora in poi citato in forma abbreviata “ATI” o “Affidatario”;

PREMESSO CHE

GAMeC è un’Associazione di diritto privato costituita dai soci fondatori Comune di Bergamo e Tenaris Dalmine S.p.A.; è dotata di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs.231/01 e di un codice etico di cui rispetta i principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità e solidarietà.

GAMeC ha tra i propri scopi statutari, la valorizzazione, l’incremento e la conoscenza del patrimonio del Comune di Bergamo in dotazione alla GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea; la tutela, la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività, iniziative e manifestazioni che favoriscano la diffusione e la valorizzazione del patrimonio in dotazione alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, centro di promozione della cultura e dell’arte, nonché di produzione culturale e perseguimento di finalità di solidarietà sociale; l’acquisizione di risorse e beni da destinare alle attività proprie della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea;

nell’ambito di tale attività GAMeC necessita di affidare ad operatori specializzati lo svolgimento dei servizi di vigilanza, servizi di accoglienza e assistenza dei visitatori nelle sale, nonché servizio di gestione della biglietteria e gestione del bookshop presso la predetta Galleria;

GAMeC ha indetto una procedura negoziata senza bando per l’acquisizione dei servizi sopraindicati, da

aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

La commissione giudicatrice in base alle risultanze della procedura dichiarava l'affidamento in favore del suddetto Affidatario;

l'Affidatario, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti prescritti, ha presentato i documenti richiesti ai fini della stipula del contratto;

GAMeC affida all'Affidatario, che accetta, il servizio di accoglienza e vigilanza della Galleria così come dettagliatamente descritto nel Disciplinare descrittivo e prestazionale e nell'offerta tecnica;

i documenti citati nella presente scrittura privata come parte integrante della medesima e specificatamente il Disciplinare descrittivo e prestazionale, l'offerta tecnica ed economica del suddetto affidatario, i verbali della procedura, sono noti alle parti e depositati presso GAMeC e quindi non materialmente allegati al presente contratto, pur dovendoli considerare come sua parte integrante.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. RICHIAMO DELLE PREMESSE

Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel contratto, nonché gli atti della procedura negoziata, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente contratto, comprese le premesse e gli allegati (Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DVR), Cauzione Definitiva, Polizza Assicurativa), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dai documenti della procedura selettiva (Disciplinare descrittivo e prestazionale);

c) dall'Offerta Tecnico-Economica;

d) dal D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato e attuato da GAMeC, con il relativo Codice Etico, consultabili sul sito internet della stessa Associazione;

e) dal Codice Civile e dalle altre vigenti disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato e solo ove espressamente richiamate e applicabili, le disposizioni dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 a cui la procedura di affidamento ha fatto sostanziale riferimento, in ossequio ai principi di trasparenza richiamati dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo;

g) dal D.Lgs. 9 aprile n. 2008, n.81;

h) dal regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali;

j) da tutte le altre disposizioni normative vigenti e applicabili in relazione alla natura del servizio affidato.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, da parte dell’Affidatario, dei servizi di accoglienza e vigilanza della GAMeC presso la sede legale di GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, in Via San Tomaso, 53, Bergamo e la sede temporanea della GAMeC in Sala delle Capriate, Palazzo della Ragione, Piazza Vecchia s.n.c., Bergamo.

Il servizio comprende tutte le attività del Disciplinare descrittivo e prestazione e in particolare le seguenti attività:

- sorveglianza e vigilanza dei beni culturali in esposizione attraverso l’osservazione diretta e puntale del pubblico;
- controllo degli spazi espositivi in tema di pulizia, ordine, segnaletica, rifornimenti, funzionamento della tecnologia, etc;
- servizio di biglietteria e infopoint;
- gestione bookshop e attività di backoffice;
- gestione allarmi;
- servizio di teleallarme con periferica bidirezionale e servizio d’intervento in caso di allarme (furto, rapina e incendio);
- custodia e gestione delle chiavi;
- servizio di pattugliamento;
- servizio di collegamento remoto delle videocamere con la Centrale Operativa in caso di allarme (furto, rapina e incendio);
- gestione degli incassi e fornitura in uso di 1 cassaforte intelligente e assicurazione incassi (incluso servizio di installazione e disinstallazione, manutenzione ordinaria);
- servizio di apertura museo con Guardia Giurata il sabato, la domenica e i festivi e su richiesta;
- servizio di chiusura museo con Guardia Giurata con bonifica degli spazi espositivi, per tutti i giorni di apertura al pubblico;
- presidi di vigilanza armata fissa;

- vigilanza armata saltuaria senza e con autovettura;
- prestazioni aggiuntive su richiesta previste dal Disciplinare.

Le prestazioni e gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti alle condizioni stabilite o richiamate nel presente contratto e nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare descrittivo e prestazionale, nell'Offerta tecnica ed economica, che qui si intendono integralmente riportati e che formano parte integrante del presente contratto. Forma, altresì, parte integrante del presente contratto d'incarico il DVR redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Contestualmente alla stipula del presente contratto, l'Affidatario si impegna a firmare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e a tal fine indica i nominativi del referente del presente affidamento nonché del proprio responsabile della sicurezza.

Non è consentita la cessione del contratto.

4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è pienamente edotto delle circostanze e condizioni in cui si svolgeranno le prestazioni e dei luoghi delle stesse; egli si impegna pertanto ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di GAMEC e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività museale in atto.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire a perfetta regola d'arte. Onere dell'Affidatario è la perfetta esecuzione in relazione alle esigenze di GAMEC e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

L'orario di presenza potrà subire variazioni a seguito di eventuali cambi di assetto previa preventiva comunicazione di GAMEC. Per quanto riguarda eventuali richieste aggiuntive da parte di GAMEC per i medesimi servizi oggetto del presente Contratto, quest'ultima invierà formale comunicazione scritta all'Affidatario entro e non oltre le 48 ore antecedenti il servizio richiesto. GAMEC si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'Affidatario attività aggiuntive e straordinarie non comprese nelle prestazioni dei servizi disciplinate dal presente contratto, in conformità a quanto richiesto e indicato nel Disciplinare descrittivo e prestazionale. Le eventuali attività aggiuntive saranno oggetto di separato accordo con l'Affidatario, fermo restando quanto previsto nell'offerta economica e nei tariffari a quest'ultima allegati in sede di gara.

Resta salva la facoltà di GAMEC di rivolgersi ad altri operatori per servizi estemporanei ed occasionali non previsti dall'affidamento.

Gli oneri relativi alle adeguate dotazioni di natura organizzativo-funzionale e strumentale per l'esecuzione del servizio e i rapporti con GAMEC sono a completo carico dell'Affidatario. L'Affidatario si obbliga a fornire le adeguate dotazioni al proprio personale per l'esecuzione dei servizi previsti per tutta la durata del contratto.

L'Affidatario svolgerà i suddetti servizi con proprio personale in divisa.

Il personale, durante l'orario di lavoro, dovrà portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di

riconoscimento della ditta di appartenenza e dovrà mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale di GAMEC sia nei confronti del pubblico che accede all'area espositiva o agli uffici ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite da GAMEC stessa.

La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza di GAMEC – presenza che potrà essere anche saltuaria – non esonera l'Affidatario dalle responsabilità circa la corretta esecuzione dei servizi.

I servizi saranno svolti dai dipendenti con competenze professionali nell'ambito delle tipiche mansioni, oggetto del presente contratto. La conoscenza della lingua inglese è obbligatoria per l'espletamento dei servizi. L'Affidatario è obbligato ad applicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente in materia.

L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente contratto, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di previdenza, in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento a quanto sancito dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.), assicurazioni sociali e similari del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi. In merito a quanto sopra GAMEC si intende sollevata da qualsiasi responsabilità. L'Affidatario si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta di GAMEC, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. GAMEC si atterrà a quanto previsto dalle normative vigenti nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto.

Onere dell'Affidatario è la formazione obbligatoria del personale quale addetto antincendio, addetto primo soccorso, addetto per utilizzo defibrillatore semiautomatico DAE. L'Affidatario ha l'onere di fornire al proprio personale, in via preventiva rispetto all'esecuzione delle medesime, un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri delle attività concretamente poste in essere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in tema di igiene e sicurezza del lavoro, tutela dell'ambiente e prevenzione incendi; nonché di dotare il personale addetto con tutti i necessari DPI previsti dalla normativa e integrare tale dotazione nel caso di entrata in vigore di successivi regolamenti interni che lo prevedano.

L'Affidatario si impegna a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da GAMEC, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, senza per ciò essere sollevato dalle obbligazioni che incombono sullo stesso. Le procedure per il corretto svolgimento di dette mansioni saranno evidenziate in dettaglio mediante apposite consegne che saranno rivolte agli operatori per iscritto dall'Affidatario, di concerto con i responsabili di GAMEC ai quali lo stesso le sottoporrà previamente

Il fornitore si impegna a rendere noti e fare accettare a dipendenti e collaboratori il Codice Etico e il MOG 231 di GAMEC e ad assicurare una formazione aggiornata dei predetti. L'affidatario si impegna inoltre a tenere e far tenere ai propri collaboratori comportamenti conformi al Codice Etico e al MOG 231 adottato da GAMEC e ai generali principi di onestà, lealtà, buona fede, correttezza e diligenza, oltre che gli obblighi specifici che possano derivare dalla deontologia e dai principi dovuti in virtù del

contesto e delle finalità del proprio operato. Parimenti l’Affidatario si impegna a non tollerare che i propri interlocutori violino detti principi e regole, qualora ne venga a conoscenza.

Spetta all’Affidatario la responsabilità e l’organizzazione del personale che verrà impiegato per garantire la perfetta esecuzione del servizio. L’Affidatario si obbliga inoltre a sostituire, a semplice richiesta, il personale non gradito da GAMEC (per motivi comunque non discriminatori, ad esempio perché ritenuto inidoneo o non gradito in ragione di un comportamento non professionale, non dignitoso, non corretto e comunque inadeguato all’immagine di GAMEC) e a far pervenire tempestivamente a GAMEC comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l’effettuazione del servizio di vigilanza.

L’Affidatario, al termine dell’incarico, e per un massimo di 1 mese successivo alla scadenza dell’affidamento, sarà tenuto a garantire la prestazione del servizio fino all’individuazione del nuovo contraente, e a svolgere attività di formazione nei confronti del futuro soggetto entrante, alle stesse condizioni pattuite con il presente accordo, fatta salvo l’adeguamento ISTAT.

GAMEC si riserva di richiedere ogni modifica contrattuale conseguente nel corso della durata del servizio, che l’Affidatario si impegna a valutare secondo criteri di collaborazione, buona fede, fiducia e risultato al fine della possibile conservazione del contratto, anche a condizioni variate. In particolare, nel corso del rapporto contrattuale GAMEC, in relazione a proprie esigenze organizzative, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente contratto entro il limite di 1/5 del valore del contratto.

5. ONERI A CARICO DI GAMEC

Fermo restando che GAMEC è consapevole che il buon funzionamento complessivo degli impianti è una premessa indispensabile per l’erogazione dei servizi da parte dell’Affidatario, la stessa si impegna:

- a porre la massima diligenza nell’uso delle apparecchiature, adottando rigorosamente le procedure suggerite dall’Affidatario anche al fine di evitare false segnalazioni di allarme;
- a notificare per iscritto l’Affidatario di tutte le variazioni attinenti all’esecuzione del servizio (quali a titolo esemplificativo: cambio delle serrature, mutamento dei recapiti telefonici delle persone di riferimento, sostituzione dei nominativi da contattare in caso di allarme, variazioni degli orari di inserimento e/o disinserimento degli impianti, ecc.);
- a custodire le apparecchiature fornite dall’Affidatario ed a conservarle con la diligenza del buon padre di famiglia. (Con il termine apparecchiature è da intendersi quanto fornito in uso).

Restano esclusi dagli oneri dell’Affidatario e quindi a carico di GAMEC:

- la fornitura di rete internet ed energia elettrica per le esigenze del servizio;
- la messa a disposizione dell’Affidatario della control room comprensiva di spazi per il deposito di piccole attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi (per es. radiotrasmittenti) nonché di uno spazio fruibile come spogliatoio e di un servizio igienico per il personale addetto;
- l’elaborazione e presentazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenze

– D.V.R. parte integrante del presente contratto.

6. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

Il corrispettivo annuo per le prestazioni oggetto del presente contratto è pari ad € al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza che sono pari a 150,00 euro.

Le parti convengono, per i servizi oggetto del presente contratto, le seguenti tariffe:

- (*dettagliare*)

-

-

-

L’Affidatario provvederà ad emettere a GAMeC fatture mensili riepilogative e a consuntivo dei servizi erogati con tariffa oraria. Il pagamento del corrispettivo sarà erogato all’Affidatario entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura emessa in forma elettronica, mediante bonifico bancario.

7. RAPPORTI TRA LE PARTI

Il coordinamento e la supervisione delle attività oggetto del presente contratto verranno svolti dall’Affidatario cui GAMeC pertanto farà riferimento per ogni esigenza. Per lo svolgimento di tale attività, l’Affidatario dovrà individuare nell’organico del personale la figura di un coordinatore tecnico coincidente con il referente dell’Affidatario nei confronti di GAMeC per gli aspetti amministrativi, qualitativi e operativi.

8. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo ha durata di 24 mesi, decorrenti dal 1° febbraio 2024 al 31 gennaio 2026. Resta salva la previsione dell’art. 4.

9. GARANZIE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA’

È obbligo dell’Affidatario prestare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale, conforme alle previsioni vigenti in materia di solvibilità e intermediari finanziari di cui all’art 106 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Associazione affidante. Deve inoltre contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.

Prima della stipulazione del contratto l'affidatario dovrà fornire a GAMeC copia di schema della predetta garanzia, completa del nominativo dell'emittente, per consentirle i controlli necessari.

La fideiussione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

È altresì obbligo dell'Affidatario stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale annuo non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.

L'Affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, l'Affidatario dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale annuo non è inferiore ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Prima della stipulazione del contratto l'affidatario dovrà fornire a GAMeC copia di schema della predetta garanzia al fine di consentirne il controllo sulla rispondenza ai requisiti previsti.

In ogni caso GAMeC dichiara di avere aver stipulato idonea polizza assicurativa, con formula All Risks, adintegrale garanzia dei beni presenti presso il sito identificato nelle premesse. In particolare la copertura assicurativa deve tutelare i beni presso la sede museale.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

GAMeC è informata, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation), che il trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Affidatario avviene in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali. Il trattamento dei dati personali è necessario, ed un eventuale rifiuto di conferire tali dati sarà causa di impossibilità per l'Affidatario di eseguire il servizio oggetto del contratto. I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale, ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e fiscali. Ulteriori finalità del trattamento dei Dati dell'Interessato potranno riguardare (ove lo stesso rilasci espresso consenso): lo svolgimento di analisi statistiche, al fine di monitorare e migliorare la qualità dei servizi forniti e soddisfare le esigenze dell'interessato; l'invio di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte del Titolare in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonee a

garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici. L'Affidatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza previste dalla citata normativa che risultino idonee ad impedire la perdita o l'alterazione dei dati personali ovvero l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all'utilizzo sopra indicato, al rispetto degli adempimenti contrattuali in materia salvo ulteriori obblighi di legge che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. Il titolare del trattamento si riserva la possibilità di conservare per un periodo di tempo maggiormente ampio i dati personali raccolti in relazione all'esigenza di far valere i priori diritti in sede giudiziaria.

I dati saranno comunicati, in conformità a quanto disposto dalla legge e solo per il conseguimento delle finalità sopra esposte (sono comprese le eventuali finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio, così come disciplinate dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231). I dati non saranno oggetto di diffusione.

L'Affidatario si impegna inoltre a trattare in maniera lecita e secondo correttezza l'elenco, eventualmente fornito, contenente nominativi e recapiti telefonici delle persone autorizzate ad operare da GAMEC.

GAMEC è informata che le eventuali comunicazioni telefoniche con le centrali operative sono oggetto di registrazione al fine di mantenere documentazione delle richieste di GAMEC a fini probatori, per tutela dell'Affidatario, per documentare l'operatività svolta nell'ambito del contratto di servizio e per rilevare la qualità del servizio offerto. La registrazione delle telefonate avviene mediante uno strumento informatico connesso ai centralini dell'Affidatario. La registrazione delle eventuali telefonate intercorrenti tra GAMEC e centrale operativa è elemento necessario per usufruire dei servizi oggetto del contratto. La registrazione delle telefonate viene conservata per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate ed in considerazione dei termini di prescrizione relativi ad azioni contrattuali che possano sorgere in relazione ai rapporti nascenti dal presente contratto. Decorsi i predetti termini la registrazione è, quindi, definitivamente cancellata. La registrazione della telefonata non sarà diffusa né trasferita a terzi, salvo richieste dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza o operazioni strettamente indispensabili al conseguimento delle finalità sopra indicate.

Qualora GAMEC rientri nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation), potrà far valere i propri diritti che tali normative gli riconoscono, agli 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, scrivendo all'Affidatario.

GAMEC con la stipula del presente contratto acconsente al trattamento dei propri Dati per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

11. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Affidatario espressamente riconosce che in funzione delle attività da esso svolte, possiede dati ed informazioni di GAMEC aventi carattere altamente riservato che non devono essere oggetto di divulgazione. Di conseguenza, l'Affidatario manterrà la massima riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutti i dati classificati come riservati.

Oltre a quanto previsto dal precedente comma, le parti, salvo solo gli obblighi di legge o ordini di competenti Autorità, non copieranno, tratteranno, comunicheranno, diffonderanno, divulgheranno, né comunque utilizzeranno i dati riservati, in qualsiasi modo o forma e anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti nel presente contratto e direttamente funzionali alla migliore esecuzione del medesimo. Qualora la comunicazione dei dati riservati sia imposta da obblighi di legge o da ordini di competenti Autorità, la parte destinataria dell'obbligo o dell'ordine ne darà tempestiva comunicazione alla parte da cui ha ricevuto i dati riservati, laddove e nei limiti in cui ciò sia consentito.

L'obbligo di riservatezza rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione del presente contratto, fino a quando i dati riservati saranno divulgati da parte del legittimo titolare o diverranno legittimamente di pubblico dominio.

L'Affidatario risponde in ogni caso, con diretta assunzione di responsabilità verso GAMEC, dei comportamenti difformi da quanto prescritto dal presente articolo assunti dal proprio personale, garantendo sin d'ora di manlevare e tenere indenne il predetto, anche a fini processuali, da qualsiasi azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che da chiunque venisse promossa, per questioni inerenti o conseguenti ad un'eventuale o asserita violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, tenendo su di sé ogni onere o conseguenza pregiudizievole che a GAMEC ne potesse derivare.

In caso di cessazione del presente contratto a qualsiasi causa riconducibile, l'Affidatario dovrà: (i) restituire a GAMEC tutta la documentazione, su qualsiasi supporto, relativa a qualsiasi dato personale di cui sia entrata in possesso nel corso del trattamento o nello svolgimento dell'attività di cui presente contratto; (ii) cancellare in modo permanente ed irreversibile, tutti i dati personali trattati in esecuzione del presente contratto, fatto salvo quanto previsto da eventuali norme di legge che dispongano la conservazione di determinati dati per periodi prefissati, in relazione ai quali l'Affidatario si impegna comunque ad effettuare il trattamento nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

12. SCIoglimento DEL CONTRATTO, RISOLUZIONE E RECESSO

12.1. Il fallimento dell'Affidatario, o la perdita dei requisiti generali e speciali previsti dalla lettera di invito comporta, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

12.2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, GAMEC si riserva la facoltà di recedere dal contratto, per gravi motivi oggettivi. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso GAMEC si obbliga a pagare all'Affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue: - prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'affidante; - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a GAMEC.

13. SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a GAMEC, la stessa potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal Responsabile del servizio, con apposito ordine di servizio e successivo verbale che dovrà venir sottoscritto dall'Affidatario.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'affidatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali, ove possibile.

All'affidatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopraddetto.

14. PENALI

Ferme le cause di risoluzione previste dalla legge, dal Disciplinare descrittivo e prestazionale e dal presente contratto, GAMEC si riserva di applicare specifiche penalità a fronte di inadempimenti o disservizi che non siano di gravità tale da compromettere la prosecuzione del rapporto.

Ferma restando l'applicazione delle penali, GAMEC si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento come da successivo paragrafo 14.

GAMEC, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo all'Affidatario.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta dell'addebito, da inviarsi via PEC all'Affidatario. L'Affidatario ha facoltà di presentare le proprie deduzioni a GAMEC entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione.

In particolare possono essere applicate penali a fronte delle seguenti ipotesi di inadempimento o disservizio:

- mancata effettuazione del servizio per una intera giornata: € 1.000,00;
- mancata parziale effettuazione del servizio; per ciascuna ora di mancato servizio, a unità: € 200,00;
- mancato rispetto degli orari di servizio: € 100,00;
- allontanamento non autorizzato in orario di servizio: € 150,00;

- mancato rispetto delle procedure indicate da GAMeC: € 250,00;
- mancata sostituzione del personale reputato non idoneo all'esecuzione del servizio e segnalato previa e-mail: € 800,00;
- violazione degli obblighi in materia di abbigliamento e/o di esibizione del tesserino di riconoscimento del personale: € 100,00;
- violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni e prevenzione incendi: fino a € 500,00;

Il massimo previsto per ciascuna penale può essere raddoppiato in caso di reiterazione del medesimo inadempimento o disservizio, a partire dal terzo evento contestato.

Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, in luogo dell'applicazione della penale GAMeC potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Affidatario.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, GAMeC potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale/fideiussione, che dovranno, in tal caso, essere immediatamente reintegrati.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

GAMeC può risolvere il contratto, senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- modifica sostanziale del servizio derivante da circostanze non dipendenti dalla volontà di Gamec, tale da richiedere la rinnovazione della procedura di affidamento;
- l'Affidatario si è trovato, al momento dell'affidamento dell'incarico, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 sicchè sarebbe dovuto essere escluso dalla procedura selettiva;
- se nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione o dalle certificazioni e autorizzazioni/licenze dichiarate, o necessarie per lo svolgimento dell'attività, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- se nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Sono altresì considerate cause di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile:

- la grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi,

del pubblico e del personale, delle specifiche normative antincendio, della normativa in materia di trattamento dei dati personali e del divieto di segretezza;

- il mancato o gravemente inadeguato intervento in situazioni di emergenza, tali da esporre a rischio l'incolumità delle persone e/o la tutela del patrimonio storico-artistico e architettonico;
- la grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato in materia di rispetto dell'edificio museale, delle sue pertinenze e delle opere d'arte ivi contenute;
- la violazione degli obblighi di rispetto e non discriminazione del pubblico;
- la violazione degli obblighi in capo all'Affidatario nella sua qualità di Agente contabile;
- la mancata e reiterata attivazione o la sospensione dei servizi per fatto dell'Affidatario senza giustificato motivo;
- la mancata costituzione della garanzia fideiussoria e il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del contratto;
- gli altri casi previsti dal Capitolato descrittivo e prestazionale e dal presente contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge compresa la facoltà per GAMEC di affidare il servizio a terzi e l'incameramento a titolo di penale della fideiussione prestata, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. GAMEC si riserva la facoltà di interpellare progressivamente gli eventuali soggetti che avessero partecipato alla procedura, in ordine corrispondente alla posizione in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio in oggetto: l'affidamento in tal caso dovrà avvenire alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede di offerta, proporzionalmente alla durata residua del servizio.

16. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del contratto, le parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le parti non raggiungano una soluzione bonaria, si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

17. DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni modifica od integrazione al presente contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica od emendamento dovrà essere fatto valere.

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Le norme e le condizioni del presente contratto e dei suoi allegati sono state negoziate tra le parti nell'ambito della procedura selettiva esperita a monte e costituiscono il frutto di un'intesa raggiunta con la reciproca collaborazione; pertanto non trova applicazione quanto disposto dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Letto e sottoscritto il GG/MM/AAAA

GAMeC

XXX